

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 56  
a iniziativa della Giunta regionale

**Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a prorogare di un anno il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009, già prorogato al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2017.

Nel periodo transitorio che si intende prorogare, l'assetto gestionale della pesca dei molluschi bivalvi è disciplinato dall'articolo 10 del predetto regolamento regionale, che individua 4 aree di pesca ed elenca le imbarcazioni autorizzate alla pesca in ciascuna di tali aree. Il monitoraggio scientifico effettuato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 20/2017, recentemente concluso, ha confermato la validità dell'assetto sopra descritto, che rappresenta un buon compromesso tra tutela della risorsa e produttività, dal momento che le imprese di pesca riescono ad ottenere quantità di pescato prossime al limite massimo giornaliero consentito con tempi di pesca mediamente inferiori a 2 ore.

La validità dell'assetto attuale era stata già confermata dalla d.g.r. 118/2012, che stabiliva, nel regime gestionale ordinario, aree di pesca coincidenti con quelle inizialmente previste per la durata del periodo transitorio.

La d.g.r. 118/2012 è stata impugnata con ricorso al TAR Marche RG N. 301/2012 ed è tuttora sub iudice. Pertanto, può risultare utile attendere il pronunciamento del TAR in materia.

La consapevolezza dell'esito del giudizio è, dunque, utile anche al fine di precisare esattamente nonché correttamente sulla base della sentenza che verrà resa l'ambito di intervento regionale in materia.

Di conseguenza risulta opportuno prorogare di un anno il termine del regime transitorio, anche al fine di meglio definire nei dettagli il regime ordinario.

La situazione attuale, che viene prorogata, è coerente con i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 20/2017.

Considerata l'imminente scadenza del termine che si intende prorogare, si chiede la dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche, affinché la proposta di legge sia approvata entro il 30 giugno 2021.

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**

### **Art. 1 (Proroga di termini)**

L'articolo dispone la proroga al 30 giugno 2022 del termine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009, già prorogato al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2017. L'articolo ha natura ordinamentale.

### **Art. 2 (Invarianza finanziaria)**

L'articolo contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria.

### **Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)**

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza, che comporta l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.